

TERRORISMO E ANTITERRORISMO A ROMA*

ADALBERTO GIOVANNINI

Nel Dizionario di Devoto e Oli, i vocaboli 'terrorismo' e 'terrorista' vengono definiti in questi termini: «Terrorismo: metodo di lotta, basato su violenze intimidatorie (uccisioni, sabotaggi, attentati dinamitardi ecc.), impiegato in genere da organizzazioni rivoluzionarie»; «Terrorista: appartenente ad una organizzazione politica clandestina che si avvale, nella sua lotta, di metodi basati sulla violenza fisica e sugli attentati dinamitardi». Nello Zingarelli le definizioni sono le seguenti: «Terrorismo: concezione e pratica di lotta politica che fa uso della violenza (sotto forma di omicidi, attentati, rapimenti, ecc.) per sconvolgere gli assetti politici e istituzionali esistenti»; «Terrorista: chi appartiene a gruppi od organizzazioni che fanno uso della violenza contro persone o cose con l'intento di sconvolgere gli assetti politici e istituzionali esistenti o di rivendicare l'indipendenza di uno stato o una regione».

Di queste definizioni e di altre che ho potuto leggere altrove, vorrei ritenere quattro elementi determinanti:

1. Il terrorismo si manifesta con azioni violente di distruzione destinate a intimidire e terrorizzare le popolazioni provocando un massimo di perdite umane o di danni materiali.
2. Gli autori di queste azioni di distruzione non sono individui che agiscono per motivi personali come la vendetta, l'arricchimento o la pazzia, ma persone che appartengono ad un gruppo o una organizzazione che difende, con queste azioni, obiettivi comuni.
3. L'organizzazione è clandestina nel senso che i suoi membri cercano di tenere segreta la loro appartenenza alla detta organizzazione e tentano di commettere le loro azioni violente senza essere identificati. Bande armate come quelle di Clodio e di Milone al tempo di Cicerone non sono, propriamente, terroristi nel senso che intendiamo oggi.
4. L'azione terrorista è in genere politica nel senso che l'organizzazione cerca di distruggere l'ordine politico e sociale esistente o di costringere il potere a cambiare politica in una questione particolare. Bande di malviventi che terrorizzano e uccidono per rubare o per ricattare non sono terroristi.

* Sono molto grato alla mia collega e amica Alessandra Lukinovich per aver riletto il manoscritto.

Nel mondo attuale, le armi più frequentemente utilizzate dai terroristi sono gli esplosivi. Nell'antichità non esistevano esplosivi ma esisteva un mezzo di distruzione non meno temibile e efficace: il fuoco. Per ragioni ben conosciute (costruzioni di legno, strade strette, mezzi di lotta poco efficaci ecc.), molte città, villaggi, agglomerazioni, hanno subito fino alla metà dell'Ottocento e anche dopo incendi di grande ampiezza che in alcuni casi hanno provocato perdite umane e danni materiali enormi. I più conosciuti sono l'incendio di Roma sotto il regno di Nerone¹, l'incendio di Londra del 1666², quelli di Amburgo nel 1842³, di Chicago nel 1871⁴, di San Francisco del 1906 e di Tokio del 1923⁵, che fu il più grande incendio della storia.

A Roma come in tutte le città di una certa importanza, gli incendi erano estremamente frequenti⁶. Gellio riporta una conversazione tra due capitalisti che assistono a un incendio; uno di loro dice che a causa della frequenza degli incendi esita molto a investire nell'*urbs*, benché il rendimento vi sia molto favorevole⁷. Ne conosciamo più d'una decina che distrussero una parte importante della città: uno nel 210 durante la Seconda Guerra Punica (Liv. 26,27), quattro sotto il regno di Augusto (nel 31, nel 26, nel 7 a.C. e nel 6 d.C.)⁸, due sotto Tiberio, nel 27 e nel 36⁹, uno sotto Claudio e uno sotto Nerone¹⁰, uno sotto Tito nell'80 e un'altro sotto Antonino Pio¹¹. Sono peraltro riportati dalle fonti un gravissimo incendio a Lione nel 65, due incendi ad Antiochia nel 69 e sotto Antonino Pio, e due a Nicomedia all'inizio del IV secolo¹².

Descrizioni e testimonianze oculari, quando esistono, rivelano che nella maggior parte dei casi le cause della catastrofe furono accidentali. La distruzione di San Francisco nel 1906 e quella di Tokio nel 1923 furono le conse-

¹ Descritto in dettaglio da Tac. *Ann.* 15,38-44, la cui fonte è a mio avviso Plinio il Vecchio. Cfr. A. GIOVANNINI, *Tacite, l'«incendium Neronis» et les chrétiens*, in "REAug" 30 (1984), pp. 3-23.

² Cfr. W.G. BELL, *The Great Fire of London in 1666*, London 1920; D. DE FOE, *Le Grand Incendie de Londres*, tr. fr. di P. CERDAGNE, Lausanne 1943.

³ Cfr. C.H. SCHLEIDEN, *Versuch einer Geschichte des grossen Brandes in Hamburg vom 5. bis 8. Mai 1842*, Hamburg 1843.

⁴ Cfr. H.M. MAYER - R.C. WADE, *The Growth of a Metropolis*, Chicago 1972; D. LOWE, *The Great Chicago Fire*, New York 1979.

⁵ Cfr. N.F. BUSCH, *Midi moins deux*, tr. fr. di S. FLOUR, Paris 1963. Busch scrisse il suo libro sulla base di testimonianze di sopravvissuti.

⁶ Cfr. H.V. CANTER, *Conflagration in Ancient Rome*, in "CJ" 27 (1931-1932), pp. 270-288; J. VAN OOTEGHEM, *Les incendies à Rome*, in "LEC" 28 (1960), pp. 305-312.

⁷ Gell. 15,1,3; cfr. anche Giuv. *Sat.* 3,6-9 e 197-202; Prop. 2,27,9 e Hor. *Sat.* 1,1,76-77.

⁸ Dione 50,10; 53,24; 55,8,5; 55,26-27.

⁹ Tac. *Ann.* 4,64 e 6,45.

¹⁰ Suet. *Claud.* 18 e Tac. *Ann.* 15,38-44.

¹¹ Suet. *Tit.* 8,7; Dione 66,24; *Vita Antonini* 9.

¹² Tac. *Ann.* 16,13,3; Fl. Gius., *Bell. Jud.* 7,41 ss.; Eus. *H.e.* 8,6,6 e Lact. *Mort. pers.* 14-15.

guenze di terremoti eccezionalmente violenti. L'incendio di Londra del 1666, che conosciamo bene attraverso il giornale di Samuel Pepys, ebbe inizio in una piccola casa di un quartiere popolare, un incendio banale come tanti altri, ma che fu propagato da un vento violento con una velocità tale che i mezzi a disposizione furono totalmente inefficaci a fermarlo. Quasi identiche sono le origini dell'incendio di Chicago e lo furono anche, secondo la descrizione che Tacito fa dell'incendio di Nerone, le circostanze della catastrofe: scoppiò nella zona delle botteghe accanto al circo, che Tacito stesso descrive come favorevole alla propagazione di incendi, la stagione era molto secca (metà di luglio) e lo scirocco era molto forte¹³: non c'è per me nessun dubbio che l'incendio imputato a Nerone sia stato accidentale, come lo furono gli incendi di Londra e di Chicago.

Ma le descrizioni e le testimonianze oculari, quando esistono, rivelano nello stesso tempo che sempre o quasi sempre la popolazione si convince che l'incendio sia doloso. La confusione, il panico, l'oscurità provocata dal fumo, le scintille che cadono da tutte le parti e propagano il fuoco, l'aspezzatura per le perdite umane e i danni subiti, i saccheggi e la natura umana che, come dice Tacito a proposito dell'incendio del 27 d.C., tendeva a cercare colpevoli per eventi fortuiti (*Ann.* 4,64,1: *fortuita ad culpam trahentes*), fanno sì che subito, già durante l'incendio, la voce pubblica cerca di identificare e di denunciare gli autori supposti di quell'atto esecrabile. Tali dicerie sono attestate per gli incendi del 210, del 31, del 7 a.C. e del 6 e del 64 d.C. Sono inoltre attestati per l'incendio di Antiochia del 69, di Nicomedia del 302 e gli incendi di Londra, di Amburgo e di Tokio, benché quest'ultimo sia stato la conseguenza di un terremoto.

Com'è naturale, gli autori del disastro vengono ricercati tra i nemici reali o supposti dello Stato o della società, o tra persone che per una ragione o un'altra sono insoddisfatte della situazione esistente. L'incendio del 210 fu imputato a nobili Capuani, la cui città era stata presa e distrutta dai Romani l'anno precedente. L'incendio del 31 fu attribuito a liberti infuriati dalle tasse eccezionali imposte da Ottaviano per finanziare la guerra contro Marco Antonio. Quello del 7 a.C. sarebbe stato l'opera di debitori che speravano di ottenere dallo Stato indennizzi per i danni subiti e quello del 6 d.C. di un certo Rufo e di altre persone sospettate di preparare un colpo di stato. I cristiani, considerati a quanto dice Tacito 'nemici del genere umano', furono ritenuti, come tutti sanno, gli autori dell'incendio del 64. Quello di Antiochia del 69 fu attribuito agli Ebrei allora in guerra contro Roma, quello di

¹³ Tac. *Ann.* 15,38,2: *initium in ea parte circi ortum quae Palatino Caelioque montibus contigua est, ubi per tabernas, quibus id mercimonium inerat quo flamma alitur, simul coeptus ignis et statim validus ac vento citus, longitudinem circi corripuit.*

Nicomedia del 302 ai cristiani allora perseguitati da Diocleziano. Nell'incendio del 1666, la popolazione di Londra fu convinta che la catastrofe fosse stata l'opera degli Olandesi, allora in guerra contro l'Inghilterra, e dei papisti, gli Amburghesi accusarono gli Inglesi e gli abitanti di Tokio gli odiati Coreani. A Londra come ad Amburgo e a Tokio molti 'nemici' furono linciati durante l'incendio stesso.

Inversamente, l'opinione pubblica poteva e doveva temere che persone o gruppi di persone ostili allo Stato o alla società provocassero incendi per terrorizzare e destabilizzare la popolazione, o per vendicarsi. Nella repressione dei baccanali del 186 a.C., sulla quale tornerò più avanti, una delle prime misure del Senato fu di rinforzare la sicurezza nella città e più particolarmente di impedire adunanze notturne (*coetus nocturni*) e di essere attenti a eventuali incendi (Liv. 39,14,10). Il Senato prese le stesse disposizioni nel 63 quando fu finalmente convinto della realtà della congiura di Catilina, e se dobbiamo credere a Sallustio, Catilina avrebbe effettivamente ordinato a Cetego e a Lentulo di accendere fuochi da tutte le parti della capitale (*Cat.* 30,5-7 e 32,2). Molto interessante è a questo proposito un'osservazione dello stesso Sallustio sul comportamento della plebe urbana in questa faccenda (*Cat.* 48,1-2): inizialmente sarebbe stata piuttosto favorevole a Catilina, poiché sperava che una guerra civile fosse l'occasione di far bottino e di arricchirsi; ma poi si sarebbe ravveduta, temendo di perdere i propri beni in un incendio indomabile e avrebbe finalmente lodato Cicerone per la sua determinazione. Che queste paure non siano state infondate fu confermato alcuni anni dopo, nel 52, quando i partigiani di Clodio assassinato dalle bande di Milone incendiarono la Curia. Disordini simili succedettero dopo la caduta di Seiano nel 31 d.C.: malgrado i provvedimenti dell'imperatore Tiberio, i soldati infuriati incendiarono e saccheggiarono la città (Dione 58,12,2).

Paura ossessiva, ma giustificata, del fuoco, paura ossessiva, ma comprensibile, che nemici dello Stato o della società provocassero incendi per intimidire e terrorizzare la popolazione o per vendicarsi, convinzione generalmente erronea, ma comprensibile, che gli incendi di grande ampiezza siano l'opera di nemici dello Stato o della società: abbiamo qui riuniti tutti gli elementi che caratterizzano il terrorismo e la paura dei terroristi. E come fanno gli Stati moderni contrapposti al terrorismo, lo Stato romano tentò di combattere con mezzi adeguati questa forma antica di terrorismo, mezzi che erano, come oggi, la repressione e la prevenzione.

Comincerò con la repressione. La legislazione romana contro gli incendiari era estremamente severa: venivano bruciati vivi (*Dig.* 47,9,9 e 48,19,28,12) e fu questa effettivamente la sorte dei cristiani dopo l'incendio del 64. Ma la difficoltà era l'identificazione dei criminali, innanzi tutto per rassicurare la popolazione, ma anche per proteggere gli innocenti. Come ho

detto, gli abitanti esasperati dalla catastrofe e dalle sue conseguenze erano propensi a linciare quanti sospettavano di aver appiccato il fuoco. Fu esemplare a questo riguardo il comportamento del legato di Siria Gneo Collega dopo l'incendio di Antiochia del 69: proteste gli Ebrei contro il furore cieco degli abitanti della città, benché fossero allora in guerra contro Roma, fece un'inchiesta approfondita e scoprì che i colpevoli erano in realtà debitori che avevano incendiato l'archivio pubblico per distruggere le prove dei loro debiti (Fl. Gius., *Bell. Jud.* 7,41 sgg.).

La cosa più importante era tuttavia identificare, arrestare ed eliminare gli autori del fuoco. Negli Stati moderni, l'inchiesta su atti terroristici spetta alla polizia giudiziaria o alla polizia di sicurezza dello Stato. Nella Roma antica non esisteva, almeno fino alla tarda antichità, un'istituzione analoga alla polizia giudiziaria o alla polizia di sicurezza degli Stati moderni. Lo Stato dipendeva pertanto dalla collaborazione degli abitanti, cioè dalla delazione. Per ragioni storiche, l'incitamento alla delazione viene generalmente biasimato negli Stati democratici moderni, ma a Roma era un mezzo indispensabile alla protezione dello Stato e della società. La delazione faceva parte del meccanismo giudiziario romano e fu sistematicamente utilizzata dal Senato quando necessario, promettendo ai delatori premi diversi, denaro e privilegi alle persone di condizione libera, libertà agli schiavi, col rischio evidente di commettere errori giudiziari e di condannare innocenti¹⁴. Ne è un'illustrazione molto significativa l'inchiesta che seguì l'incendio del 210 a.C. (Liv. 26,27). Come ho detto, gli abitanti erano convinti che l'incendio fosse stato doloso e per far tacere le dicerie il Senato incitò con un editto dei consoli la popolazione a denunciare i colpevoli, promettendo denaro alle persone di condizione libera e libertà agli schiavi. Uno schiavo denunciò i propri maestri, che erano Capuani, e cinque altri giovani nobili di questa città. In un primo tempo, la sua delazione fu messa in dubbio perché era stato punito severamente dai suoi maestri il giorno prima; ma finalmente gli accusati sottomessi alla tortura confessarono il delitto e furono condannati. Può darsi che siano stati effettivamente colpevoli, ma è altrettanto verosimile che siano stati le vittime di un errore giudiziario. Il ricorso alla delazione, sempre su iniziativa del Senato, è anche attestato per il già menzionato affare dei baccanali, per la congiura di Catilina del 63 e per l'incendio del 7 a.C. Sono peraltro abbastanza sicuro che anche i cristiani condannati dopo l'incendio del 64 siano stati le vittime innocenti di delazioni sollecitate dal Senato.

¹⁴ Cf. Y. RIVIÈRE, *Les délateurs sous l'Empire romain*, Paris 2002; A. LINTOTT, *Delator and Index. Informers and accusers at Rome from the Republic to the early Principate*, in "ARP" 9 (2001-2003), pp. 105-122; A. GIOVANNINI, *Pline et les délateurs de Domitien*, in A. GIOVANNINI (ed.), *Opposition et résistances à l'Empire d'Auguste à Trajan*, Entretiens Hardt 33, Genève 1987, pp. 219-248.

Vengo adesso all'altro aspetto della lotta antiterroristica, che corrisponde al titolo iniziale della mia relazione: la prevenzione. Una delle caratteristiche, anzi la caratteristica più importante del terrorismo è che gli autori di atti di distruzione non sono individui che agiscono per motivi personali ma persone che appartengono a un gruppo che persegue obiettivi comuni di carattere generalmente politico e che ricorre o è disposto a ricorrere ad atti di distruzione per raggiungere questi obiettivi. Per combattere il terrorismo, lo Stato deve pertanto proibire i gruppi o le associazioni di questo tipo, impedirne la creazione ed eliminare quelli che esistono. E fa questo attraverso la legislazione sulle associazioni. Il codice penale svizzero contiene un articolo relativamente recente sulle associazioni criminali (260ter) che corrisponde esattamente a questo obiettivo: «Chiunque fa parte di una organizzazione che tiene segreta la sua struttura e la sua composizione e che ha per scopo di compiere atti violenti o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nelle sue attività criminali sarà condannato a cinque anni di prigione al massimo». Il commento a questo articolo elenca i reati considerati 'atti violenti': sono i delitti contro le persone e i beni, il furto, il ricatto, il rapimento, la presa di ostaggi, l'incendio e l'uso di esplosivi a scopi dolosi. Il punto che vorrei rilevare in questa sede è che questo articolo non punisce atti dolosi effettivamente commessi, ma il fatto di appartenere a un'associazione o di sostenere un'associazione che ricorre o è disposta a ricorrere ad atti criminali per raggiungere i propri obiettivi, anche in assenza di atti dolosi effettivamente commessi.

Conosciamo relativamente bene, attraverso i *Digesti* e altre fonti, la legislazione romana sulle associazioni¹⁵. Questa legislazione era molto più restrittiva di quella vigente negli Stati democratici moderni: legali erano solo le associazioni che avevano esplicitamente ricevuto dal Senato o dall'imperatore l'autorizzazione esplicita ad esistere (*Dig.* 47,22,3 (Marcianus): *nisi ex senatus consulti auctoritate vel Caesaris collegium vel quodcumque tale corpus coierit, contra senatus consultum et mandata et constitutiones collegium celebrat*). Tutte le altre associazioni erano *illicite*, 'non autorizzate'. È tuttavia importantissimo rilevare che 'non autorizzato' non significa 'proibito': esistevano nell'impero romano centinaia e migliaia di associazioni di ogni genere che non avevano ricevuto dal Senato o dall'imperatore l'autorizzazione esplicita ad esistere ma che erano tollerate o ignorate dal governo. Il fatto di

¹⁵ Cfr. per tutti J.-P. WALTZING, *Etude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains*, I, Louvain 1895, pp. 61-160; E. KORNEMANN, *RE* IV 1 (1900), cc. 380-480, s.v. *Collegium*; F. DE ROBERTIS, *Il diritto associativo romano*, Bari 1938; ID., *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, Bari 1971; J.H. WASZINK, *RAC* X (1978), s.v. *Genossenschaft*, cc. 99-117; A. GIOVANNINI, *L'interdit contre les chrétiens: raison d'État ou mesure de police?*, in "CCG" 7 (1996), pp. 103-134, alle pp. 129-134.

appartenere a un'associazione non autorizzata, a un *collegium illicitum*, non era di per sé un delitto punibile e il governo interveniva contro tali organizzazioni solo in caso di disordini, di sovversione o di atti delittuosi effettivamente commessi. In tali casi, il governo ordinava lo scioglimento dell'associazione, condannava i responsabili dei disordini o degli atti delittuosi e minacciava di pene severe i membri dell'associazione che non ubbidissero all'ordine di dissoluzione. Ma per il resto, i membri dell'associazione disciolta non venivano puniti e potevano anzi ricuperare le loro contribuzioni alla cassa comune¹⁶. Due esempi basteranno. Sotto il regno di Tiberio, il prefetto d'Egitto Avillio Flacco ordinò lo scioglimento di tutte le 'eterie' della provincia (l'equivalente latino per il greco *eteria* è *sodalicum*), col motivo che queste eterie erano il pretesto ad attività politiche sovversive, e minacciò di pene severe chiunque non avesse ubbidito al suo editto. Ciò facendo, Flacco non fece altro che applicare un provvedimento della legislazione sulle associazioni che prescriveva ai governatori provinciali di non tollerare i *collegia sodalicia* (*Dig.* 47,22,1). L'altro esempio è una grave sciagura accaduta nel 58 d.C. a Pompei (*Tac. Ann.* 14,17). Durante uno spettacolo di gladiatori organizzato in questa città scoppiò una rissa tra gli spettatori di Pompei e quelli venuti da Nuceria e molti rimasero uccisi o gravemente feriti. In seguito a questa strage, che fa pensare a quella accaduta vent'anni fa all'Heysel di Bruxelles, il Senato ordinò la dissoluzione di tutte le associazioni illecite e condannò all'esilio i responsabili della sciagura.

Finora ho parlato di associazioni piuttosto innocue. La strage di Pompei doveva essere punita, ma i colpevoli erano pochi mentre la maggioranza degli spettatori non aveva fatto altro che incoraggiare i propri campioni e fischiare i loro avversari. Riunirsi per cenare insieme e parlare di politica come facevano le eterie d'Egitto non era di per sé un'attività repressibile. Delle numerose associazioni che conosciamo in Grecia molte, chiamate *eranoi*, non avevano altro scopo che aiutare i propri membri in situazioni difficili e tante altre si riunivano soltanto per celebrare un culto e cenare insieme.

Ma l'affare dei bacchanali al quale ho già accennato ci fa conoscere una categoria di associazioni totalmente differenti e molto più pericolose¹⁷. La ricerca moderna vede in questo affare innanzi tutto un problema politico-religioso e così facendo ha completamente trascurato l'aspetto legale della repressione del culto di Bacco ordinata dal Senato. Per evidenziarlo vorrei in primo luogo ricordare la struttura della relazione di Tito Livio nei primi ca-

¹⁶ *Dig.* 47,22,3: *permittitur eis, cum dissolvuntur, pecunias communes si quas habent dividere pecuniamque inter se partiri.*

¹⁷ Sull'affare dei bacchanali in generale, cfr. J.-M. PAILLER, *Bacchanalia. La répression de 186 av.J.-C. à Rome et en Italie: vestiges, images, tradition*, Rome 1988; e per l'interpretazione qui proposta, A. GIOVANNINI, *art. cit.* (*supra*, n. 15), pp. 104-112.

pitoli del trentanovesimo libro, che comprende quattro parti ben distinte. La prima parte, che è la più lunga, riporta la rivelazione dei reati commessi dai baccanti con il pretesto di celebrare il culto di Bacco. È un racconto romanzesco i cui eroi sono un ricco giovane, Ebuzio, e la sua amica Hispala. Hispala rivela a Ebuzio i delitti mostruosi commessi dai baccanti, adulteri, omicidi, falsificazioni di testamenti ecc.; il console Postumio viene informato della faccenda, fa un'inchiesta e finalmente riferisce il tutto al Senato. La seconda parte, molto breve, elenca le decisioni del Senato, che ordina l'arresto dei baccanti e dà mandato ai consoli di giudicarli e di condannare i colpevoli. La terza, relativamente lunga, riporta il discorso del console Postumio alla plebe urbana, nel quale Postumio l'informa delle decisioni del Senato e le giustifica. La quarta descrive in poche frasi l'arresto, l'interrogatorio e la condanna dei baccanti e finisce con l'elenco delle decisioni prese dal Senato dopo il rapporto dei consoli, in particolare il divieto di celebrare in avvenire il culto di Bacco. Dal punto di vista stilistico, c'è un assoluto contrasto tra la prima e la terza parte da un lato, e la seconda e la quarta dall'altro. La storia di Ebuzio e di Hispala che finisce con la rivelazione al console Postumio dei delitti abominevoli commessi dai baccanti è una composizione letteraria elaborata da Tito Livio, come anche il discorso dello stesso Postumio alla plebe. La seconda e la quarta parte sono all'opposto liste aride e monotone di decisioni e di fatti che non hanno niente di letterario e appartengono al genere dei processi verbali. Basta conoscere un po' lo stile dei senatoconsulti romani per capire immediatamente che Tito Livio non ha fatto altro che parafrasare documenti ufficiali dell'archivio di Stato e lo conferma una copia del senatoconsulto finale trovata a Tiriolo.

Con questa premessa possiamo ora esaminare l'aspetto legale della repressione dei bacchanali. Nella seconda parte, che contiene le decisioni del Senato in seguito al rapporto del console Postumio, i *patres* danno tra altro mandato ai consoli di investigare in priorità assoluta sui baccanti «che si siano associati e legati con giuramenti allo scopo di commettere reati» (Liv. 39,14,8: *ante omnia ut quaestio de iis habeatur, qui coierint coniuraverintve, quo stuprum flagitiumve inferretur*). I termini *stuprum* e *flagitium* sono abbastanza vaghi e servono a designare, l'uno delitti sessuali di ogni genere e l'altro ogni tipo di reato di diritto comune. Ma troviamo nella quarta parte precisazioni sulla natura dei reati imputati ai baccanti: secondo il verbale trasmesso da Tito Livio, i baccanti che si erano legati per giuramenti a commettere reati senza tuttavia avervi partecipato furono semplicemente trattenuti in carcere (39,18,3: *qui tantum initiati erant ... nec earum rerum ullam in quas iure iurando obligati erant in se aut in alios admiserant, eos in vinculis relinquebant*). Quelli invece che avessero partecipato a delitti sessuali o ad omicidi, a false testimonianze, a falsificazioni di documenti, a sostituzioni di testamenti e ad altre frodi furo-

no condannati a morte (39,18,4: *qui stupris aut caedibus violati erant, qui falsis testimoniis, signis adulterinis, subiectione testamentorum, fraudibus aliis contaminati, eos capitali poena adficiabant*). I reati imputati ai baccanti erano dunque delitti di diritto penale: innanzi tutto omicidi e falsificazione di documenti, in particolare di testamenti. Insomma: modalità criminali di impadronirsi di eredità.

Ho sostenuto dieci anni fa la tesi che i baccanti abbiano effettivamente commesso questi delitti di diritto penale e che questo sia stato il solo e unico motivo della repressione¹⁸: le vittime sarebbero state giovani ricchi come lo era Ebuizio, rimasti come lui orfani a causa della guerra annibalica (secondo Tito Livio 23,12 molti senatori e cavalieri morirono nella battaglia di Canne). Ne sono più che mai convinto ma i fatti che m'interessano in questa sede sono la formula *qui coierint coniuraverintve quo stuprum flagitiumve inferretur*, «quelli che si fossero associati e legati con giuramenti allo scopo di commettere reati» e la distinzione fatta dai consoli tra i baccanti «che si erano legati per giuramento a commettere reati senza tuttavia avervi partecipato» e quelli «che avessero partecipato a delitti sessuali o a omicidi, a false testimonianze, a falsificazioni di documenti, a sostituzioni di testamenti e altre frodi». Siamo qui messi di fronte a una definizione giuridica estremamente precisa e concisa del tipo delle associazioni proibite dall'articolo del diritto penale svizzero che ho citato prima e che chiamiamo oggi 'associazioni a delinquere'. La caratteristica fondamentale di questo tipo di associazioni è che l'appartenenza a una tale associazione è di per sé un delitto punibile, anche in assenza di reati effettivamente commessi.

A quanto ne so, non esiste nessun'altra attestazione diretta di questa disposizione legale sulle associazioni a delinquere, e ciò potrebbe spiegare perché sia stata trascurata dalla ricerca. Ma ne abbiamo indirettamente un'altra, secondo me, nella lettera di Plinio a Traiano sui cristiani (*ep.* 10,96). Di questa lettera trattata e interpretata tante e tante volte vorrei ritenere qui solo gli elementi importanti sotto l'aspetto legale¹⁹. Plinio comincia la sua lettera spiegando all'imperatore che ha dubbi sulla maniera di giudicare i cristiani della provincia. Non sa in particolare se si debba punire l'appartenenza alla setta dei Cristiani anche in assenza di atti criminali o se si debba punire gli atti criminali connessi all'appartenenza alla setta (10,96,2: *an ... nomen ipsum, si flagitiis careat, an flagitia cohaerentia nomini puniantur*). Vorrei sottolineare in primo luogo che ritroviamo nell'esitazione di Plinio l'alternativa dei consoli nei confronti dei baccanti: i baccanti «che si erano legati per giuramento a commettere reati senza tuttavia avervi par-

¹⁸ A. GIOVANNINI, *art. cit.* (*supra*, n. 15), pp. 104-112.

¹⁹ A. GIOVANNINI, *art. cit.* (*supra*, n. 15), pp. 112-121.

tecipato» da un lato, quelli «che avessero partecipato a delitti sessuali o a omicidi, a false testimonianze, a falsificazioni di documenti, a sostituzioni di testamenti e altre frodi» dall'altro. Plinio non esita perché sia incapace di assumere le sue responsabilità, ma perché si trova di fronte a un reale problema giuridico. La mia seconda osservazione è che per designare i reati imputati ai cristiani Plinio usa lo stesso vocabolo della disposizione legale sulle associazioni a delinquere: *flagitium* (*flagitia cohaerentia nomini*). E la terza è che queste stesse parole *flagitia cohaerentia nomini* dimostrano che per Plinio il fatto di appartenere alla setta dei cristiani implicava atti criminali.

Plinio descrive poi all'imperatore la procedura che ha finora seguito nei riguardi delle persone accusate di essere cristiane. Distingue tre categorie di accusati. Alla prima categoria appartengono gli accusati che riconoscono di essere cristiani e si ostinano a rimanerlo: Plinio li condanna senza nessuna esitazione alla pena capitale. Della seconda categoria fanno parte gli accusati che negano di essere cristiani e lo dimostrano sacrificando agli dei pagani e maledicendo il nome di Cristo: Plinio si accontenta di questa prova e li rilascia. La terza categoria è quella che pone problemi al governatore e che ci interessa di più: è la categoria degli accusati che riconoscono essere stati cristiani, ma che pretendono avere abbandonato la setta. Plinio spiega all'imperatore che ha ordinato agli apostati di sacrificare agli dei per assicurarsi che avessero effettivamente abbandonato la setta dei cristiani e gli trasmette informazioni fornitigli dagli apostati sulla loro religione. Questi gli hanno detto di non far altro che riunirsi regolarmente prima dell'alba, cantare inni a Cristo e impegnarsi con giuramenti non a commettere reati (*scelus*), ma al contrario a non commettere né furti, né atti di brigantaggio, né adulteri, a rispettare la parola data e a non negare un deposito reclamato in giustizia (§ 7: *seque sacramento non in scelus aliquod obstringere, sed ne furta, ne latrocinia, ne adulteria committerent, ne fidem fallerent, ne depositum appellati abnegarent*). Dissero peraltro che si riunivano per cenare insieme e che il loro cibo, contrariamente a quanto si poteva sospettare, era ordinario e innocente. Plinio giudicò necessario controllare le loro asserzioni interrogando sotto la tortura due diaconesse e non scoprì altro che una superstizione irragionevole.

Ad una prima lettura, e l'ho pensato per molti anni, Plinio comunica all'imperatore informazioni fornite spontaneamente dagli apostati per spiegarli chi fossero e per convincerlo della loro innocenza. Ma l'interrogatorio sotto la tortura delle due diaconesse esclude questa interpretazione: non si tratta di una discussione libera ma di un interrogatorio giudiziario. A Plinio non bastava che gli apostati sacrificassero agli dei pagani per dimostrare che avessero effettivamente abbandonato il cristianesimo, voleva inoltre sapere che cosa avessero fatto quando erano membri della comunità dei cristiani, e voleva saperlo perché era convinto, come dice all'inizio della sua lettera, che

l'appartenenza alla comunità dei cristiani implicava atti delittuosi (*flagitia cohaerentia nomini*). Attraverso le dichiarazioni degli apostati possiamo pertanto ricostruire l'interrogatorio di Plinio: voleva sapere se si fossero impegnati con giuramenti a commettere atti criminali, quali fossero questi reati e se li avessero effettivamente commessi. Possiamo anzi identificare i delitti che Plinio sospettava che i cristiani commettessero: adulteri, cannibalismo, furti e false testimonianze. Ma il risultato dell'interrogatorio fu negativo: non trovò altro che un'assurda superstizione.

La similitudine tra le risposte degli apostati all'interrogatorio di Plinio e i reati imputati ai baccanti è evidente ed è stata riconosciuta da tutti gli studiosi che si sono occupati della questione delle persecuzioni contro i cristiani. Ma questa similitudine non è stata interpretata correttamente perché è generalmente ammesso che sia i baccanti che i cristiani siano stati condannati per motivi politico-religiosi. Non credo in particolare che Plinio si sia ispirato, nel suo interrogatorio, alla relazione di Tito Livio sull'affare dei baccanali come ha ipotizzato il Pailler: non siamo nel campo della letteratura ma in quello della giustizia: i governatori di province avevano il dovere di giudicare secondo le leggi e dovevano tra altro rispettare la legislazione sul diritto di associazione. A mio avviso, la similitudine tra le risposte degli apostati all'interrogatorio di Plinio e i reati imputati ai baccanti è piuttosto dovuta al fatto che i cristiani furono condannati come i baccanti sulla base della legge romana sulle associazioni a delinquere definita con l'espressione *qui coierint coniuraverintve, quo stuprum flagitiumve inferretur*.

Posso ora concludere ritornando al tema della mia comunicazione: il terrorismo e il ricorso all'incendio a fini terroristici. Se riconsideriamo i diversi gruppi di persone sospettate di aver provocato un incendio o di cui si sospettava che potessero provocare un incendio, possiamo osservare che per quasi tutti l'incendio era o poteva essere uno strumento occasionale in circostanze particolari e per ragioni concrete e precise. L'incendio di Roma nel 210 sarebbe stato una vendetta di Capuani per la distruzione della loro patria ad opera dei Romani. Gli incendi che temeva il Senato durante la repressione dei baccanali sarebbero stati una reazione violenta dei baccanti alla detta repressione. Catilina e i suoi complici volevano il potere ed erano pronti a tutto per ottenerlo. I liberti che provocarono incendi nel 31 a.C. erano infuriati dalle tasse imposte da Ottaviano. I debitori del 7 a.C. speravano in indennizzi dello Stato, quelli che incendiarono l'archivio pubblico di Antiochia nel 69 d.C. volevano distruggere le prove dei loro debiti. Secondo me, persone che ricorrono ad azioni di distruzione violenta per vendicarsi di torti subiti, per trarne vantaggi materiali o per prendere il potere sono criminali, ma non sono terroristi nel senso che intendiamo oggi.

Il caso dei cristiani è fondamentalmente differente. Furono arrestati, giu-

dicati e condannati dopo l'incendio del 64 come autori di questo incendio. Sappiamo tutti che erano innocenti ed è anzi praticamente sicuro che l'incendio sia stato accidentale. Ma rimane il fatto che dal punto di vista del governo romano erano gli autori del reato. E questo reato non l'avrebbero commesso per vendicarsi di ingiurie subite, né per trarne vantaggi materiali e neppure per prendere il potere; l'avrebbero commesso, come dice Tacito «per odio del genere umano». A differenza degli altri gruppi di cui abbiamo parlato, i cristiani avrebbero perseguito, sempre dal punto di vista del governo romano, obiettivi esclusivamente ideologici secondo la definizione del terrorismo moderno: sconvolgere gli assetti politici e istituzionali esistenti. Infatti i cristiani avrebbero riunito, dal punto di vista del governo romano, tutti i criteri che definiscono il terrorismo moderno: 1) avrebbero ricorso ad azioni violente di distruzione destinate a intimidire e a terrorizzare le popolazioni provocando un massimo di perdite umane o di danni materiali; 2) si sarebbero legati con giuramenti nell'intenzione di commettere atti criminali secondo la definizione *qui coierint coniuraverintve, quo stuprum flagitiumve inferretur*; 3) sarebbero stati un'organizzazione clandestina che teneva le sue riunioni di notte (*ante lucem*) come l'avevano fatto i baccanti e i congiurati di Catilina; 4) e soprattutto avrebbero perseguito obiettivi esclusivamente politici: sconvolgere per odio del genere umano gli assetti politici, istituzionali e sociali dello Stato romano. Per i Romani i cristiani sarebbero stati in definitiva un'organizzazione terroristica nel senso moderno del termine e non ne conosco nell'antichità classica nessun'altra. È un paradosso e un'ingiustizia della storia, ma è così.